

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione procedure concorsuali

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato l'8.11.2025 da:

██████████, C.F. ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Careddu, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi nella persona della dott.ssa Maria Laura Cugurullo, volto all'ammissione alla procedura di **concordato minore ex artt. 74 e ss., d.lgs 14 del 2019**;

letti gli atti;

ha emesso il seguente

DECRETO

A) Con ricorso depositato l'8.11.2025, ██████████ ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs 14 del 2019.

Il ricorrente ha esposto di essere imprenditore individuale essendo subentrato nel 2012 alla ditta "██████████" mediante cessione di ramo d'azienda ed esercitando la stessa come ditta individuale "██████████".

Ciò premesso, il ricorrente ha esposto di aver incontrato difficoltà sin dai primi anni, aggravatesi tra il 2016 e il 2017 per la riduzione delle commesse e il ribasso dei compensi da parte dei marchi principali, che hanno determinato una contrazione degli introiti e l'impossibilità di sostenere i costi fissi, con conseguente inadempienza anche nelle obbligazioni personali.

Con particolare riferimento alla sua esposizione debitoria, il ricorrente ha esposto aver contratto debiti per complessivi € 252.976,77, derivante sia da obbligazioni personali sia da debiti legati alla sua attività imprenditoriale, così composta: 1) dal mutuo ipotecario stipulato con Banca Sella e successivamente ceduto alla società Buonconsiglio 4 S.r.l., per un importo residuo di € 69.379,86; 2) debiti verso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che ammontano complessivamente a oltre € 74.000, comprendendo imposte, contributi previdenziali e sanzioni; 3) finanziamento contratto con Agos Ducato, oggi ceduto a Marathon SPV S.r.l., per un importo residuo di € 26.449,68;

4) debiti verso fornitori e privati, tra cui Endrio Pisano, per il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda e canoni di locazione, pari a € 29.800,00; 5) fatture non pagate ad Abbanoa S.p.A. per la fornitura idrica per € 4.067,61; 6) diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro e spese legate alla procedura esecutiva in corso, come il compenso del CTU e del custode giudiziario.

In sintesi, il debito di ██████████ è composto da crediti ipotecari, privilegiati e chirografari, con prevalenza di obbligazioni verso istituti di credito ed enti pubblici.

Sotto il profilo attivo, il ricorrente ha esposto di essere proprietario di un immobile in ██████████, via ██████████, destinato ad abitazione principale del medesimo, sottoposta a procedura esecutiva immobiliare (r.es. 29/2024); un'autovettura Fiat Grande Punto 1. ██████████, immatricolata nel 2008, di valore commerciale trascurabile; disponibilità liquide per circa 6.650,00 euro; e infine, piccole attrezzature da lavoro per riparazioni elettroniche, di valore non significativo.

Con specifico riferimento all'immobile, il ricorrente ha esposto che lo stesso è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva € 116.061,54, al netto di oneri urbanistici e catastali, e che il primo tentativo di vendita è previsto per il 18.11.2025. Pertanto ne ha domandato la sospensione.

██████████ ha quindi proposto la corresponsione ai creditori della complessiva somma di 84.000,00 euro, mediante versamento di 84 rate mensili di 1.000,00 euro ciascuna (sicché il piano previsto è della durata di sette anni), in modo da soddisfare i creditori nella seguente misura: **a)** spese di procedura, in prededuzione, nella misura del 100%; **b)** Buonconsiglio 4 S.r.l., creditore ipotecario, circa 85% del credito, € 58.999,34; **c)** creditori ipotecari di secondo grado (AdER, Comune di Cagliari, INPS) nella misura 22,5%; **d)** INAIL – Debiti contributivi iscritti a ruolo, nella misura del 7%; **e)** Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche, interessi, spese accessorie nella misura 4%; **f)** INAIL – Sanzioni civili iscritte a ruolo nella misura del 4%; **g)** Agenzia delle Entrate – IVA iscritta a ruolo nella misura del 3,20%; **h)** Comune di Assemini – TARI e relative sanzioni/interessi nella misura del 3,20%; **i)** Comune di Cagliari – TARI e relative sanzioni/interessi, nonché contravvenzioni per violazioni del Codice Stradale, nella misura del 3,20%; **l)** creditori chirografari nella misura del 2,203%.

Quanto alle modalità di reperimento delle risorse necessarie per l'adempimento della proposta, il ricorrente ha esposto che deriverebbero da contributo della madre per 200,00 euro mensili e per la restante quota dalla prosecuzione della sua attività lavorativa (al riguardo, ha osservato che .

Infine, il ricorrente ha affermato che la proposta sarebbe più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché la vendita forzata dell'immobile produrrebbe un realizzo netto

stimato di circa € 58.999,34, inferiore all'offerta del piano, né residuerebbero altri beni realisticamente da liquidare in modo proficuo.

Unitamente al ricorso e alla proposta, il ricorrente ha prodotto relazione dell'organismo di composizione della crisi (nella persona della dott.ssa Maria Laura Cugurullo), che, all'esito dell'esame della documentazione fornita dal debitore e reperita autonomamente, ha concluso nel senso che *“attesta che la proposta di concordato minore in continuità aziendale, come da piano e proposta predisposti dal ricorrente, può ritenersi fundamentalmente attendibile e attuabile secondo le condizioni proposte. Esprime il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”*.

B) Ai sensi dell'art. 74, d.lgs. 14 del 2019 *“1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. 3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. 4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”*.

Per quanto esposto sopra, risultano soddisfatti i requisiti per l'accesso alla procedura di concordato minore previsti dall'art. 74 testé citato: Marco Boi si trova in stato di sovraindebitamento e il piano prevede l'apporto di risorse esterne.

Ai sensi dell'art. 75, d.lgs. 14 del 2019 *“1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. 2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti*

non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”.

Ai sensi dell'art. 72, comma II, d.lgs. 14 del 2019 “2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta”.

La documentazione prodotta dal ricorrente ed esaminata dall'organismo di composizione della crisi, sostanzialmente soddisfa il disposto dell'art. 75, d.lgs 14 del 2019, e la relazione dell'o.c.c. risulta coerente con il disposto dell'art. 76, d.lgs 14 del 2019.

Sussistono pertanto i presupposti per l'apertura della procedura di concordato minore di

██████████.

P.Q.M.

visti gli artt. 74, 75, 76 e 78, d.lgs. 14 del 2019;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore di ██████████;

dispone

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale intestato o del Ministero della Giustizia;

assegna

ai creditori il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per far pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

i creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma III, d.lgs 14 del 2019 *“In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa”*;

avverte

i creditori che, nella comunicazione di cui all'art. 78, comma II, lettera c (dichiarazione di adesione o mancata adesione), devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

avverte

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;

dispone

che, decorso il termine assegnato ai creditori per la comunicazione di adesione o mancata adesione, l'organismo di composizione della crisi depositi relazione sull'esito della procedura di adesione, indicando se siano state raggiunte le maggioranze di legge (precisando che il silenzio equivale ad adesione), allegando la documentazione inerente la comunicazione ai creditori e le comunicazioni ricevute dagli stessi;

dispone

la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti all'intestato Tribunale iscritta al r.es. n. 29 del 2024;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 12 novembre 2025

Il Giudice

dott. Gaetano Savona